

AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME SULLA TRASPARENZA

Il presente contiene le indicazioni dei diritti e degli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.

Riferimenti normativi:

- Legge n. 108/1996;
- Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del D. Lgs n.385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia "TUB") e successive modifiche;
- Delibera CICR del 4 marzo 2003;
- Disposizioni BDI sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti", approvata in data 29 luglio 2009 e successive modifiche;
- D.Lgs n. 141 del 13.08.2010;
- D.Lgs n. 72 del 21.04.2016.

PREMESSE

È Mediatore Creditizio (ai sensi dell'articolo 128-sexies, comma 1, del TUB) il soggetto, iscritto nell'elenco tenuto dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ("OAM") ex articolo 128-undecies del TUB, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio di attività riservata nei confronti del pubblico in mancanza di iscrizione costituisce illecito penalmente sanzionato ai sensi dell'articolo 140-bis del TUB (Esercizio abusivo dell'attività). Il Mediatore Creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli istituti di credito o intermediari finanziari. Il Mediatore Creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti della banca o degli intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

DIRITTI DEL CLIENTE

- Prima di essere vincolato dall'incarico di mediazione creditizia, il Cliente ha diritto di ricevere e/o asportare copia (su supporto cartaceo o su altro supporto durevole) del Foglio Informativo in vigore (datato ed aggiornato) contenente le informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, dell'Avviso alla clientela contenente le principali norme di trasparenza nonché del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.
- Quando il Mediatore Creditizio presenta al Cliente operazioni o servizi di una banca o di un intermediario, nel caso di offerta fuori sede o quando il Mediatore Creditizio effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dal Cliente per il successivo inoltro all'intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal Mediatore Creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso (o contestualmente alla presentazione) e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti.
- Quando il Mediatore Creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al Cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, il Cliente ha diritto di ricevere dal Mediatore Creditizio l'invio del foglio informativo relativo ai prodotti o servizi presentati.
- Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione dell'incarico di mediazione creditizia e su espressa sua richiesta, copia completa dell'incarico di mediazione creditizia idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione dell'incarico di mediazione creditizia. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, il Mediatore Creditizio, prima della conclusione dell'incarico di mediazione creditizia, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo dell'incarico di mediazione creditizia idonea per la stipula.
- Una volta concluso l'incarico, il Cliente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento, copia dell'incarico di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi.
- I diritti riconosciuti al Cliente concernenti il diritto di ricevere copia dell'incarico di mediazione creditizia idonea alla stipula valgono, oltre che con riguardo ad esso, anche con riguardo al contratto di finanziamento.

STRUMENTI DI TUTELA CONTRATTUALE

- L'incarico di mediazione creditizia deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità.
- L'incarico di mediazione creditizia deve indicare i compensi ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto, come le penali, ove previste.



 Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei compensi di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché le clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate nei fogli informativi, sono nulle.

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

- Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di indicare nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione all'elenco OAM, che il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente
- Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari in generale, la natura promozionale nonché il periodo di validità degli stessi, con l'indicazione del fatto che per la visione delle condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi, specificando le modalità di messa a disposizione di questi ultimi.

RECLAMI

Il Reclamo in relazione ad un contratto di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: a) Nominativo/Denominazione del Cliente; b) Recapiti del Cliente; c) Data del contratto di mediazione; d) Motivazione del Reclamo; e) Richiesta nei confronti di Monety; f) Riferimenti delle persone incaricate da Monety S.p.A. con le quali si è entrati in contatto.

Il Cliente può presentare Reclamo mediante lettera raccomandata A.R o per via telematica, anche attraverso l'indirizzo mail PEC di seguito indicato: MONETY S.p.A UFFICIO AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO C.A. RESPONSABILE UFFICIO RECLAMI VIA BERNARDO QUARANTA, 40 20139 MILANO (MI) e-mail PEC: monety.direzione@pecdomain.it

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cliente prende atto che non potrà ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per l'eventuale risoluzione di controversie sorte con Monety, in esecuzione del presente Contratto, mancando i requisiti richiesti dall'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), in combinato disposto con l'art. 115 del T.U.B. e con il provvedimento di Banca d'Italia del 18.06.2009 e ss.mm., come peraltro specificato dall'OAM nella Comunicazione 27/20

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore, qualora diverso ed applicabile.

TELLIESA VISIONE	
Data	il Cliente

Dor Drosa Visiona